



## ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE VISIONARY LAB

Il giorno 12/12/2025 alle ore 12:00 in via Castellazzo 38, Piverone (TO), 10010, si sono riuniti i sottoscritti:

- Negro, Elena, NGRLNE89M53E379K, nata a Ivrea (TO) il 13/08/1989, domicilio via Castellazzo n. 38, Piverone (TO), 10010, cittadinanza italiana
- Monti, Daniela, MNTDNL63B54E379U, nata a Ivrea (TO) il 14/02/1963, domicilio strada Statale n. 42, Palazzo Canavese (TO), 10010, cittadinanza italiana
- Innocenti, Sabrina, NNCSR94E70E379C, nata a Ivrea (TO) il 30/05/1994, domicilio via Massimo d'Azeglio n. 32 Palazzo Canavese (TO), 10010, cittadinanza italiana
- Talarico, Sabrina, TLRSRN77H52E379G, nata a Ivrea (TO) il 12/06/1977, domicilio via Cascinette n. 86c Ivrea (TO), 10015, Torino, cittadinanza italiana
- Rosso, Sabrina, RSSSRN71D64L750V, nata a Vercelli (VC) il 24/04/1971, domicilio via Castellazzo n. 36 Piverone (TO), 10010, cittadinanza italiana
- Saccenti, Marco, SCCMRC80C08E379T, nato a Ivrea (TO) il 08/03/1980, domicilio via Cascinette n. 86c Ivrea (TO), 10015, cittadinanza italiana
- Bonotti, Elisa, BNTLSE93L69E734M, nata a Luino (VA) il 29/07/1993, domicilio via Pavone-Ivrea n. 4 Ivrea (TO), 10015, cittadinanza italiana

i quali, di comune accordo, con la presente scrittura privata costituiscono l'associazione denominata "Visionary Lab", in conformità ai dettami costituzionali e alle disposizioni del Codice civile in relazione alle associazioni senza personalità giuridica, nonché al D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

### Art. 1 – Natura giuridica

L'Associazione non ha personalità giuridica, è senza scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ha durata illimitata e si impegna a richiedere l'iscrizione al RUNTS – Sezione APS.

### Art. 2 – Statuto

L'Associazione è regolata dallo Statuto allegato, che costituisce parte integrante del presente atto costitutivo e che definisce tra l'altro:

- l'assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;
- l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale;
- la sede legale;
- le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente;
- i diritti e gli obblighi degli associati;

- i requisiti per l'ammissione di nuovi associati e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta;
- le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione.

#### Art. 3 – Consiglio Direttivo

I soci fondatori stabiliscono che per il primo mandato di anni 3 (tre) il Consiglio Direttivo sia composta da 5 membri e nomina a farne parte i seguenti associati:

- Negro, Elena, NGRLNE89M53E379K, nata a Ivrea (TO) il 13/08/1989, domicilio via Castellazzo n. 38, Piverone (TO), 10010, cittadinanza italiana (Presidente)
- Monti, Daniela, MNTDNL63B54E379U, nata a Ivrea (TO) il 14/02/1963, domicilio strada Statale n. 42, Palazzo Canavese (TO), 10010, cittadinanza italiana (Tesoriere)
- Innocenti, Sabrina, NNCSR94E70E379C, nata a Ivrea (TO) il 30/05/1994, domicilio via Massimo d'Azeglio n. 32 Palazzo Canavese (TO), 10010, cittadinanza italiana (Segretario)
- Talarico, Sabrina, TLRSRN77H52E379G, nata a Ivrea (TO) il 12/06/1977, domicilio via Cascinette n. 86c Ivrea (TO), 10015, Torino, cittadinanza italiana (Vicepresidente)
- Saccenti, Marco, SCCMRC80C08E379T, nato a Ivrea (TO) il 08/03/1980, domicilio via Cascinette n. 86c Ivrea (TO), 10015, cittadinanza italiana (Consigliere)
- Con la firma del presente atto, gli eletti **accettano la carica**, dichiarano che essa è **non retribuita** e attestano l'insussistenza di cause di ineleggibilità e decadenza ai sensi dell'art. 2382 c.c.:

*Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.*

#### Art. 4 – Rappresentanza legale

La **rappresentanza legale dell'associazione spetta al Presidente**, che viene incaricato di svolgere tutti gli adempimenti necessari per pervenire all'iscrizione al RUNTS (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la registrazione dell'atto costitutivo e la richiesta del codice fiscale).

#### Art. 5 – Esercizio sociale

Il primo esercizio sociale aprirà il giorno della costituzione e si chiuderà il 31 dicembre 2026.

#### Art. 6 – Spese

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico dell'Associazione.

(Firma dei soci fondatori)

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Elene Negro       | Daniel Marti     |
| Sabrina Innocenti | Stefano Telavico |
| Selene Poffo      | Maria Scotti     |
| Elsa Bortolotto   |                  |

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.82 comma 5 d.lgs. 117/2017



## Sommario

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| ART. 1 (Denominazione e sede)                       | 4  |
| ART. 2 (Finalità e attività)                        | 4  |
| ART. 3 (Associati)                                  | 5  |
| ART. 4 (Diritti e doveri degli associati)           | 6  |
| ART. 5 (Volontariato e rapporti economici)          | 7  |
| ART. 6 (Organi sociali)                             | 8  |
| ART. 7 (Assemblea degli associati)                  | 8  |
| ART. 8 (Consiglio direttivo)                        | 11 |
| ART. 9 (Presidente e Vicepresidente)                | 13 |
| ART. 10 (Segretario)                                | 14 |
| ART. 11 (Tesoriere)                                 | 14 |
| ART. 12 (Organo di controllo e Organo di revisione) | 15 |
| ART. 13 (Patrimonio e risorse economiche)           | 16 |
| ART. 14 (Bilancio)                                  | 16 |
| ART. 15 (Libri sociali)                             | 17 |
| ART. 16 (Scioglimento e devoluzione dei beni)       | 17 |
| ART. 17 (Norme di rinvio)                           | 18 |



## ART. 1 (Denominazione e sede)

L'Associazione denominata VISIONARY LAB (di seguito anche "**Associazione**") si costituisce come ente non commerciale ai sensi del Codice Civile e del D.lgs. 117/2017 e si impegna a richiedere l'iscrizione al RUNTS - Sezione APS, acquisendo la qualifica di Associazione di Promozione Sociale e utilizzando la relativa denominazione a partire dalla data di iscrizione.

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dal D.lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del Terzo settore e s.m.i.

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti e condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura

L'Associazione ha la sede legale in via Castellazzo n. 38 nel comune di Piverone (TO). Eventuali variazioni di sede possono essere approvate con deliberazione del Consiglio Direttivo e non comportano modifica statutaria.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

## ART. 2 (Finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari e/o di terzi di una o più attività di interesse generale. Più dettagliatamente, l'Associazione ha per oggetto le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 c. 1 lett. d), f) e i) del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017):

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'Associazione concorre al perseguimento delle finalità istituzionali attraverso:

- organizzazione di conferenze, dibattiti, incontri pubblici, laboratori, workshop e attività formative su tematiche culturali, scientifiche, sociali, artistiche e tecnologiche;

- progettazione e realizzazione di eventi culturali anche in collaborazione con enti, istituzioni, scuole, università, aziende e altre associazioni;
- organizzazione di programmi e format riconosciuti a livello internazionale, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, conferenze ispirate al format TEDx, nel rispetto dei relativi regolamenti e delle licenze previste;
- produzione e diffusione di materiali informativi, audiovisivi, editoriali e multimediali a supporto delle attività culturali e divulgative;
- realizzazione di attività di promozione culturale attraverso piattaforme digitali, social media, podcast, streaming e contenuti online;
- partecipazione a bandi, progetti e reti nazionali e internazionali inerenti alla promozione culturale.

L'Associazione può svolgere, inoltre, ogni altra attività non specificatamente menzionata in tale elenco ma, in ogni caso, collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal già menzionato Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. La loro Individuazione è operata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione può, altresì, realizzare attività di raccolta pubblica di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

### ART. 3 (Associati)

1. Possono associarsi all'Associazione le persone fisiche maggiorenni che condividono le finalità e gli scopi associativi e che si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
3. La richiesta di ammissione è presentata con domanda scritta dall'interessato. È deliberata dal Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. È

comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

4. Eventuale diniego deve essere sempre motivato e comunicato dal Consiglio direttivo entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.
5. Avverso il diniego è ammesso ricorso all'Assemblea degli associati - la quale delibera in occasione della successiva convocazione - entro 60 giorni dall'avvenuta comunicazione.
6. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
7. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
8. La qualifica di associato si perde per:
  - a. recesso con effetto allo scadere dell'anno, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
  - b. mancato pagamento della quota associativa entro la scadenza deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;
  - c. decesso;
  - d. esclusione per comportamento contrastante con gli scopi statutari e/o persistente violazione delle regole dell'associazione.
9. L'esclusione dell'associato è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati all'interessato per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
10. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio.

#### ART. 4 (Diritti e doveri degli associati)

1. Tutti gli associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione e alle sue attività.
2. Gli associati hanno il diritto di:
  - a. partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione senza limiti e discriminazioni;
  - b. esercitare il diritto di voto in assemblea per coloro che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi sul libro degli associati;
  - c. eleggere gli organi sociali e di essere eletti;
  - d. controllare l'andamento dell'Associazione come stabilito dalle leggi e dallo statuto;

- e. consultare i libri sociali inoltrando domanda al Consiglio Direttivo, secondo le modalità stabilite da quest'ultimo e indicate in apposita deliberazione preventivamente adottata;

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a. rispettare lo statuto e gli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- b. osservare le norme interne dell'associazione e le decisioni adottate dagli organi sociali;
- c. versare la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili e in nessun caso possono essere restituite agli associati e ai loro eredi;
- d. mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri associati e dei terzi;
- e. informare l'Associazione per iscritto circa la variazione dei propri recapiti, al fine della trascrizione sul Libro degli Associati e delle convocazioni assembleari.

ART. 5 (Volontariato e rapporti economici)

1. L'Associazione svolge le proprie attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontari. I volontari dell'associazione sono persone che, per libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie delle sue azioni, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. I volontari svolgono la loro attività in modo non occasionale e sono iscritti in apposito registro.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo nel rispetto del Codice del Terzo Settore (art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm. e ii.). Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il

volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

5. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità e comunque entro i limiti stabiliti dal Codice del terzo Settore D. Lgs. 117/2017, in particolare dell'art 16 (Lavoro negli enti del Terzo settore) e dell'art.36 (Risorse).

## ART. 6 (Organi sociali)

Sono organi sociali:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vicepresidente
- il Segretario e il Tesoriere;
- l'Organo di controllo (art.30 Dl. Lgs.117/2017) e l'Organo di revisione (art.31 Dl. Lgs.117/2017), ove nominati ai sensi di legge.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 c.2 del Codice civile, non può essere riconosciuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Sono esclusi i rimborsi forfettari.

## ART. 7 (Assemblea degli associati)

1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale e iscritti da almeno 3 (tre) mesi sul Libro degli Associati.
2. Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni associato può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano l'articolo 2373 e i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del Codice Civile in quanto compatibili.
3. È possibile prevedere l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e/o esercitare il diritto di voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire

la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dell'assemblea, anche se il Segretario verbalizzante partecipa da luogo diverso, purché collegato e in grado di adempiere ai propri compiti. il verbale potrà essere sottoscritto con firma digitale o successivamente in modalità congiunta. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

4. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
5. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente oppure su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati.
6. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, il cambio della denominazione, per la trasformazione, fusione o scissione e per lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
7. Le Assemblee ordinaria e straordinaria sono convocate almeno 10 giorni prima con comunicazione scritta, tramite posta elettronica o qualunque mezzo elettronico adeguato che possa raggiungere l'associato, utilizzando i recapiti risultanti dal Libro degli associati. La convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di prima e di seconda convocazione. Qualora l'Assemblea si svolga in modalità telematica, nella convocazione sarà indicata la piattaforma o il link di accesso, non essendo necessario specificare un luogo fisico. La seconda convocazione potrà essere fissata in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima.
8. L'Assemblea ordinaria è costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega da conferirsi ad altro associato; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.
9. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei voti validi espressi dai presenti, esclusi dal computo gli astenuti e i non aventi diritto al voto.
10. Ai fini del quorum costitutivo rileva il numero dei soci presenti all'inizio della seduta; ai fini del quorum deliberativo rileva il numero dei voti effettivamente espressi.
11. La modifica dello statuto, il cambio della denominazione, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la

presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, da tenersi in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima, l'Assemblea straordinaria modifica lo statuto o il cambio della denominazione o delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione con la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

12. Lo scioglimento con la conseguente liquidazione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è approvato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
13. Le deliberazioni sono assunte di norma a voto palese. Solo nelle assemblee in presenza, se la maggioranza dei presenti lo richiede in quanto lo ritiene necessario a tutela della libertà di voto, l'Assemblea può deliberare lo scrutinio segreto.
14. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto al voto.
15. L'Assemblea ordinaria:
  - a. elegge e revoca i componenti del Consiglio;
  - b. elegge tra gli associati il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione;
  - c. elegge l'Organo di controllo e l'Organo di revisione, ove previsto e quando obbligatorio in base alle disposizioni di legge vigenti;
  - d. approva il programma delle attività e il bilancio preventivo per l'anno successivo, se presentati;
  - e. approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione;
  - f. approva l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore e al relativo decreto ministeriale;
  - g. approva le attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale indicate all'art. 2;
  - h. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - i. delibera sull'esclusione degli associati su proposta del Consiglio Direttivo;
  - j. approva l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina

degli aspetti organizzativi più particolari su proposta del Consiglio direttivo;

- k. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- l. approva l'ammontare della quota associativa annuale e le tempistiche di versamento su proposta del Consiglio direttivo;
- m. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

16. L'Assemblea straordinaria:

- a. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, della denominazione, sulla trasformazione, fusione o scissione;
- b. delibera lo scioglimento dell'associazione.

17. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea regolarmente sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli associati compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.

## ART. 8 (Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri, inclusi il Presidente e il Vicepresidente. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile (conflitto di interessi). La maggioranza dei membri del Consiglio direttivo è scelta tra le persone fisiche associate.
2. Il Consiglio direttivo è convocato almeno 5 giorni prima con comunicazione scritta anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo. Dura in carica 3 (tre) anni e i membri sono rieleggibili.
3. Il Consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un membro del Consiglio. È costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

4. Nel caso di cessazione della carica di un consigliere per dimissioni, decadenza, decesso, il Consiglio direttivo è integrato nella composizione con il primo dei candidati non eletti o, in mancanza, con uno degli associati e ne proporrà la ratifica alla prima Assemblea, purché in regola con la quota associativa annuale. Il nuovo membro scadrà alla data di scadenza del resto del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, decada oltre la metà dei consiglieri, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.
5. Tra gli amministratori, il potere di rappresentanza spetta al Presidente, il quale è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano. Il potere di rappresentanza è generale. Possono essere poste limitazioni del potere di rappresentanza ai sensi del comma 7 dell'art. 26 del Codice del Terzo settore.
6. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.
7. Il Consiglio direttivo svolge le seguenti funzioni:
- a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
  - b. redige e presenta all'Assemblea il programma delle attività;
  - c. redige e presentare all'Assemblea l'eventuale bilancio preventivo per l'anno successivo;
  - d. redige e presenta all'Assemblea il bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione;
  - e. redige e presenta all'Assemblea l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale, qualora ne ricorrano i presupposti;
  - f. accoglie le domande degli aspiranti associati o le respinge con motivazione;
  - g. propone all'Assemblea l'esclusione degli associati;
  - h. propone all'Assemblea l'ammontare della quota associativa annuale e la scadenza per il pagamento;
  - i. redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - j. individua le attività diverse di cui all'art. 2 del presente statuto e le propone all'Assemblea;

- g. *g. ratifica o respinge, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;*
- h. *h. decide quali attività organizzare allo scopo di realizzare concretamente la missione istituzionale dell'Associazione;*
- m. *m. delibera la convocazione dell'Assemblea;*
- n. *n. decide in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;*
- o. *o. verifica la regolare tenuta dei libri sociali dell'Associazione.*
- p. *p. delibera in merito a eventuali variazioni di sede, senza che ciò sia considerata variazione statutaria;*

Il Consiglio Direttivo deve operare nel solo e pieno interesse dell'Associazione, promuovendone lo sviluppo, la pubblicità ed il prestigio.

Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riserva di chiedere la collaborazione o l'aiuto degli associati nella gestione della normale attività dell'Associazione o per eventi particolari.

I verbali delle sedute del Consiglio direttivo regolarmente sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono conservati agli atti. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

## ART. 9 (Presidente e Vicepresidente)

Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dall'Assemblea tra gli associati.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e decade per:

- scadenza del mandato;
- dimissioni volontarie;
- revoca decisa dall'Assemblea, che la adotta a maggioranza dei presenti sulla base di gravi motivi e comunque nel rispetto dello statuto;
- decesso.

Compete al Presidente:

- presiedere il Consiglio direttivo e l'Assemblea e curarne l'ordinato svolgimento dei lavori;
- sovrintendere alle attività dell'associazione;
- sottoscrivere il verbale del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e curare che siano custoditi presso la sede dell'Associazione dove possono essere consultati dagli associati;
- nei casi di urgenza esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione;
- firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che di Terzi;
- curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell'espletamento dei suoi compiti e lo sostituisce in caso di assenza motivata o impedimento o cessazione.

La carica di Presidente e quella di Vicepresidente sono esercitate a titolo gratuito, salvo il rimborso delle eventuali spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Sono esclusi i rimborsi di tipo forfettario.

#### ART. 10 (Segretario)

Il Segretario viene eletto dall'Assemblea tra gli associati. Il Presidente e il Vicepresidente non possono assumere contemporaneamente la carica di Segretario.

Compete al Segretario:

- redigere e firmare i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e assicurarne la libera visione agli associati,
- curare la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali;
- svolgere eventuali altre mansioni affidategli dal consiglio Direttivo o dal Presidente.

La carica di Segretario è esercitata a titolo gratuito, salvo il rimborso delle eventuali spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Sono esclusi i rimborsi di tipo forfettario.

#### ART. 11 (Tesoriere)

Il Tesoriere viene facoltativamente eletto dall'Assemblea tra gli associati. L'Assemblea può attribuire la carica di Tesoriere alla stessa persona che svolge l'attività di Segretario. Se non nominato dall'Assemblea, le sue funzioni sono svolte dal Presidente. È preposto ai servizi contabili e di cassa dell'Associazione.

Compete al Tesoriere:

- curare la corretta tenuta delle scritture contabili, l'assolvimento degli obblighi fiscali e tributari;
- predisporre i bilanci consuntivi ed eventualmente quelli preventivi che il Consiglio Direttivo redige e propone all'Assemblea per l'approvazione.

La carica di Tesoriere è esercitata a titolo gratuito, salvo il rimborso delle eventuali spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Sono esclusi i rimborsi di tipo forfettario.

## ART. 12 (Organo di controllo e Organo di revisione)

1. L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, entrambi in forma monocratica, possono coincidere e sono nominati dall'Assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 e 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2. La carica di Organo di controllo e Organo di revisione è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.
3. L'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile in relazione alle eventuali cause di ineleggibilità, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.
4. L'Organo di controllo e l'Organo di revisione restano in carica per tre esercizi, sono rieleggibili e decadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.
5. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
6. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie

sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

## ART. 13 (Patrimonio e risorse economiche)

Il patrimonio è costituito:

- da beni mobili e immobili che potrebbero diventare di proprietà dell'associazione;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti all'associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse:

- quote associative e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- rendite patrimoniali;
- raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- proventi da attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo settore.

Il patrimonio così composto e comprensivo altresì di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È fatto divieto di distribuire anche indirettamente utili e avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori o componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

## ART. 14 (Bilancio)

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio deve essere predisposto a cura del Tesoriere il bilancio consuntivo, per

sottoporlo all'approvazione del Consiglio Direttivo. Dopo l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo, il Bilancio consuntivo è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e, successivamente all'approvazione assembleare, viene depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore (art. 13 comma 7 D Lgs 117/2017).

Qualora particolari esigenze lo richiedano, la presentazione del consuntivo all'Assemblea per l'approvazione può essere posticipata al più tardi entro il 30 giugno e una relazione accompagnatoria illustrerà i motivi che hanno reso necessario avvalersi del maggior termine.

Il bilancio è depositato presso la sede dell'Associazione 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del Codice del Terzo settore, l'Associazione redige il bilancio sociale con le stesse modalità e tempistiche del bilancio consuntivo, lo si deposita presso il Registro unico nazionale del terzo settore e lo pubblica nel proprio sito internet.

## ART. 15 (Libri sociali)

È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- il libro degli associati;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni delle Assemblee;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali;
- il registro dei volontari;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, ove nominato.

I libri sociali sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, ad eccezione del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, che è tenuto a cura dell'organo stesso.

Gli associati in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto di esaminare i libri associativi tenuti presso la sede legale dell'ente entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 16 (Scioglimento e devoluzione dei beni)

1. L'Associazione ha durata illimitata.
2. Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea straordinaria e con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
3. In caso di estinzione o scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio e il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al comma 1 dell'articolo 45 del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aventi analoghe finalità o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 17 (Norme di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al Codice Civile e al decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni.



Registrato a Châtillon 22/12/2025

al n. 131 Serie 3

Tributi a fianco indicati risultano versati con Mod. F

|        |               |
|--------|---------------|
| Reg.   | 200,00 €      |
| Tras.  |               |
| Cat.   |               |
| Sanz.  |               |
| Giulio |               |
| Is.    | ESSENTE BORDO |

Art. 82 c.5  
DEGLI STATUTI